



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 26 del 02/04/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì 02 - due - del mese aprile alle ore 19:00 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **D.SSA ROSANNA MATTERA** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO (da remoto)	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA (da remoto)	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA (da remoto)	X	-
SQUARCINI SILVIA (da remoto)	X	-
REALI LARA (da remoto)	X	-
VANNI MARIA	-	X

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA (da remoto)	X	-
MORETTI PAOLO (da remoto)	X	-
FARAONI CRISTINA (da remoto)	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-
VITALI CECILIA (da remoto)	X	-
BERTAGNI CRISTIANO	-	X
TESI MASSIMO	-	X

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO (da remoto)	X	-
SALVADORI ROBERTA (da remoto)	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 13 del 22/04/2020 sono state individuate nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale da adottarsi per tutto il perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus Covid 19:

Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta deliberazione, nel modo seguente:

- presenti presso la sede municipale il Sindaco Capecchi, il segretario comunale, e i consiglieri Marzini, Vanni L., Scali, Varallo:

- in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Go To Meeting, visibili e con possibilità di intervento tutti gli altri componenti del Consiglio Comunale e gli assessori Salvadori e Martinelli;

VISTO l'art 52 del D.Lgs. n. 446/97 il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.

RILEVATO che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 18/12/2020;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. n. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18/03/2010;
- Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 28/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019: " Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la

deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO che con Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18.01.2021, è stato rinviato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO l'articolo 30, comma 4 del Decreto-Legge n. 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

DATO ATTO di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, formato dai seguenti capi :

- CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;
- CAPO II: CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;
- CAPO III: CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- CAPO IV: CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
- CAPO V: CANONE MERCATALE;
- CAPO VI: RISCOSSONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI;
- CAPO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI;

Tale Regolamento si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

DATO ATTO di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute dal 1° gennaio 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;

AQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera;

Con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri favorevoli: n. 12 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali);

Consiglieri contrari: 0
Consiglieri astenuti: n. 2 (Squarcini, Reali)

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute dal 1° gennaio 2021;

Indi, stante l'urgenza di provvedere,

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

- Consiglieri presenti: n. 14
- Consiglieri favorevoli: n. 12 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali);
- Consiglieri contrari: 0
- Consiglieri astenuti: n. 2 (Squarcini, Reali)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ROSANNA MATTERA
